

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 609 DEL 04/03/2026

Proposta n. PDTD/2026/652 del 02/03/2026

STRUTTURA PROPONENTE: SC MEDICINA CONVENZIONATA

Il Direttore: Dott.ssa Luciana Pinna

OGGETTO: ASL n. 5 di Oristano – Assistenza Primaria a ciclo di scelta - Presa d'atto autorizzazione ex art 12 quarter, comma 1 L. 69 del 09/05/2025 e N.T. 5 ACN 2026, alla proroga di attività convenzionata fino al 73° anno di età - Ambito 2.3 - Distretto di Ghilarza-Bosa – Dott.ssa Gerini Luisella Rita

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dott.ssa Claudia Mele	
Il Responsabile del Procedimento	Sig.ra Maria Angela Cadau	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute – ARES

SI [] NO [X] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO []

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI [] NO [X]

IL DIRETTORE DELLA SC MEDICINA CONVENZIONATA

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO l’Atto Aziendale ARES Sardegna, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 190 del 11.08.2025, con cui è stato definito l’assetto macro-organizzativo dell’Azienda, anche a seguito delle integrazioni e variazioni normative di cui alle intervenute leggi regionali di modifica della sopra richiamata legge regionale n. 24/2020 ed in particolare alla legge regionale n. 8 del 11/03/2025 “Disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24”;

CONSIDERATO CHE, fino alla definizione delle procedure di assegnazione degli incarichi dirigenziali previsti dalla macro-organizzazione di cui al sopra citato Atto Aziendale e dell’assetto di micro-organizzazione in fase di prossima implementazione, permane l’assetto organizzativo aziendale con i relativi livelli di responsabilità attualmente assegnati secondo la deliberazione del Direttore Generale n. 30 del 01.02.2023 e le successive modifiche ed integrazioni, con la quale sono state conferite, in via provvisoria e nelle more dello svolgimento delle procedure previste dalla normativa vigente per il conferimento degli incarichi, le funzioni dirigenziali al fine di garantire il funzionamento delle strutture e funzioni aziendali di cui al precedente Atto;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 51 del 18/05/2018, in attuazione della Direttiva UE 016/680 del 27/04/2016 del Parlamento e del Consiglio Europeo, relativa alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 15/01/2026 e l’Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Generale del 16/10/2025;

RICHIAMATO l’art. 4, comma 9-octiesdecies, della legge n. 14 del 24/02/2023 che dispone testualmente che *“Al fine di far fronte alle esigenze del Servizio sanitario nazionale e di garantire i livelli essenziali di assistenza, in assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile, le aziende del Servizio sanitario nazionale, sino al 31 dicembre 2026, possono trattenere in servizio, a richiesta degli interessati, il personale medico in regime di convenzionamento col SSN di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque entro la predetta data”*;

VISTA la L. 69 del 09 maggio 2025, art. 12 quarter comma 1 di conversione con modificazioni del decreto legge 14 marzo 2025 n. 25 recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni, che prevede testualmente "Al fine di far fronte alle esigenze del Servizio sanitario nazionale e di garantire i livelli essenziali di assistenza, in assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile, le aziende del Servizio Sanitario Nazionale, sino al 31 dicembre 2026, possono prorogare, con il consenso degli interessati e comunque non oltre un anno successivo al raggiungimento del limite di età di cui all'articolo 4, comma 9-octiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, il rapporto con il personale medico in regime di convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.)";

CONSIDERATO quanto previsto dalla N.T. 5 dell'ACN 2026, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 9octiesdecies, del decreto-legge n. 198 del 29 dicembre 2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 14 del 24 febbraio 2023, (derogando ai limiti previsti dall'articolo 24, comma 1, lettera b del medesimo Accordo), consente alle Aziende di mantenere in servizio i medici di medicina generale convenzionati fino al compimento del settantaduesimo anno di età, e fino al 31 dicembre 2026, a condizione che i medici stessi presentino una richiesta formale all'Azienda competente, da trasmettere almeno 180 (centottanta) giorni prima del compimento del settantesimo anno di età;

RICHIAMATA la nota RAS 7949 del 17/03/2023 avente per oggetto "art. 4, c. 9-octiesdecies del D.L. n. 198 del 29 dicembre 2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 24 febbraio 2023 - indirizzi applicativi";

RICHIAMATO l'atto di proroga dell'attività convenzionata a 72 anni, Determinazione Dirigenziale Ares n. 1672 del 27/06/2024 Avente per oggetto "ASL n. 5 di Oristano – Assistenza Primaria – Dott.ssa Gerini Luisella Rita – Ambito 2.3 – Distretto di Ghilarza-Bosa – Autorizzazione ex art. 4, comma 9 octiesdecies, legge n.14 del 24/02/2023.";

DATO ATTO che la Dott.ssa Gerini Luisella Rita ha presentato istanza di proroga all'esercizio dell'attività convenzionata acquisita con protocollo Asl n. 3707 del 23/01/2026, ai sensi del disposto dell'art 12-quarter, comma 1, della L.69 del 09/05/2025, in qualità di medico titolare di Assistenza Primaria a ciclo di scelta presso l'ambito 2.3 – Distretto di Ghilarza-Bosa;

PRESO ATTO che la richiesta presentata dalla Dott.ssa Gerini Luisella Rita è stata autorizzata dalla Direttrice Generale ASL Oristano con nota protocollo PG/2026/11419 del 02/03/2026;

DETERMINA

Verificata la regolarità della procedura,

DI PRENDERE ATTO dell'autorizzazione a firma della Direttrice Generale della Asl Oristano con nota di protocollo PG/2026/11419 del 02/03/2026, all'istanza di proroga all'esercizio dell'attività convenzionata proposta dalla Dott.ssa Gerini Luisella Rita titolare di Assistenza Primaria a ciclo di scelta presso l'ambito 2.3 - Distretto di Ghilarza-Bosa, ai sensi di quanto stabilito dall'art.12-quarter, comma 1, della L. 69 del 09/05/2025;

DI DARE ATTO che la Dott.ssa Gerini Luisella Rita potrà estendere, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza contenute nell'ACN Medicina Generale vigente, la propria attività convenzionata con il SSN *fino alla nomina del medico titolare a tempo indeterminato* presso l'ambito in argomento – ambito territoriale 2.3 del Distretto di Ghilarza-Bosa – e comunque fino al compimento del settantatreesimo anno di età (entro e non oltre la data del 29/07/2027), salvo ulteriore proroga del regime derogatorio;

DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico di ARES;

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Direzione Generale della ASL Oristano e alla SC Affari Generali, Assetto Organizzativo e Comunicazione per la pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'Azienda Regionale della salute - Ares..

IL DIRETTORE DELLA SC MEDICINA CONVENZIONATA

Dott.ssa Luciana Pinna

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES dal 04 / 03 / 2026 al 19 / 03 / 2026

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato
(o il suo delegato).
